

Start Cup Sardegna 2008

La scelta della forma giuridica e la governance dell'impresa

Gabriele Argiolas

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Domande frequenti:

- Come si fa ad avviare un'impresa?
- Quale tipo di impresa scegliere?
- Quali requisiti occorrono?
- Quali elementi bisogna considerare quando si avvia un'impresa?
- Quali e quanti sono gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti?

Ditta individuale o società?

- Per rispondere a questa domanda occorre stabilire se si intende lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società.
- È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende adottare, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche.

Ditta Individuale

VANTAGGI

- Rapidità di decisione;
- Minori oneri amministrativi e contabili;
- Minori oneri fiscali.

Società

VANTAGGI

- **Condivisione dei rischi e delle responsabilità;**
- **Contare sull'apporto finanziario e produttivo dei soci;**
- **Rendere autonoma la parte di patrimonio societario da quello personale;**
- **Distribuire il carico fiscale con i Soci per conseguire un risparmio fiscale**

Ditta individuale

- Rappresenta una forma giuridica semplice ed estremamente veloce da costituire.
- ***Nozione di imprenditore (Art. 2082 c.c.):***
- Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Ditta individuale

L'imprenditore

- gestisce da solo l'impresa,
- ha pieni poteri decisionali;
- espone al *rischio economico* il proprio patrimonio presente e futuro;
- Assume personalmente il rischio dell'attività.

Ditta individuale

Adempimenti per una ditta individuale

- Apertura della partita IVA
- Iscrizione al registro delle imprese
- Eventuale iscrizione all'INAIL
- Eventuali comunicazioni/autorizzazioni da richiedere al Comune/Asl di competenza
- Eventuale iscrizione all'Albo imprese Artigiane presso la CCIAA;
- Iscrizione alla forma previdenziale INPS

Aliquote irpef 2008

Dettaglio scaglioni reddito

0	15.000	23%
15.000	28.000	27%
28.000	55.000	38%
55.000	75.000	41%
oltre	75.000	43%

Società (art. 2247 codice civile)

NOZIONE

E' un contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività allo scopo di dividerli gli utili.

Tipologie di società

- *SOCIETA' DI PERSONE*

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

- *SOCIETA' DI CAPITALI*

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società a responsabilità limitata

Società cooperative

Società di mutua assicurazione

Società di persone

CARATTERISTICHE

- Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali;
- Diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio
- Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci

Società di capitali

CARATTERISTICHE

- Responsabilità limitata al capitale conferito;
- Potere di amministrazione dissociato dalla qualità di Socio;
- La qualità di Socio è liberamente trasferibile

Società in nome collettivo

- Per costituire una S.n.c. l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un Notaio che provvede all'iscrizione presso il Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio locale.

Società in nome collettivo

CARATTERISTICHE

- *Capitale sociale* liberamente determinabile;
- Agisce sotto una *ragione sociale*, costituita dal nome di uno o più soci;
- Gode di *autonomia patrimoniale imperfetta*.

Società in nome collettivo

Amministrazione e Rappresentanza

- Salvo patto contrario, tutti i soci hanno diritto di *amministrare* e *rappresentare* la società.



Disgiuntamente



Indicati nell'atto costitutivo

- Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'*oggetto sociale*.

Società in nome collettivo

DIRITTI DEI SOCI

Diritti di natura amministrativa:

- Concorrere alla formazione della volontà sociale;
- Partecipare alla gestione della società;
- Controllare l'operato degli amministratori

Diritti di natura patrimoniale:

- Diritto agli utili
- Diritto alla liquidazione della quota in caso di liquidazione/recesso

Società in accomandita semplice

È una società di persone che si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella S.a.s. convivono *due tipologie di soci*:

- *Accomandatari*: responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
- *Accomandanti*: responsabili nel limite della quota di capitale sottoscritta.

Società di persone

Adempimenti per costituire una SNC oppure una SAS

- Atto costitutivo redatto con l'ausilio del notaio;
- Apertura partita IVA e attribuzione del Codice Fiscale;
- Il notaio si occupa dell'iscrizione alla CCIAA;
- 4. Denuncia di inizio attività presso la CCIAA (solo modalità telematica mediante intermediario abilitato);
- 5. Presentazione di eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni al Comune o ad altri organismi;
- 6. Iscrizione all'INPS dei soci (non obbligato il socio accomandante);
- 7. Iscrizione all'INAIL dei soci (escluso il socio accomandante che non lavora).

Tassazione delle società di persone

Dichiarazione dei redditi della società e dei soci

- In capo alla società: Irap 3,90%
- In capo ai soci: irpef

Società per azioni

L'atto costitutivo e lo statuto della società per azioni deve essere redatto da un notaio, che si incarica di effettuare il deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

- È un modello societario utilizzato per le medio/grandi realtà.

Società per azioni

ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A.

- A partire dal 1 gennaio 2004, con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, l'organizzazione delle S.P.A. può essere realizzata secondo tre diversi modelli:
- **Sistema tradizionale**
- **Sistema dualistico:** composto da un *consiglio di gestione* e da un *consiglio di sorveglianza*;
- **Sistema monistico:** composto da un *consiglio di amministrazione* e da un *comitato di controllo*.

Società per azioni

ORGANI DELLE S.P.A.

La S.p.a., come tutte le persone giuridiche, svolge la propria attività a mezzo di **organi** ciascuno dotato di una propria competenza.

- **Funzione di gestione:** organi amministrativi;
- **Funzione decisionale:** assemblea dei soci;
- **Funzione di verifica e di riscontro:** organi di controllo

Società per azioni

AMMINISTRAZIONE DELLA S.P.A. Sistema tradizionale

- L'amministrazione viene affidata ad un consiglio composto da più persone, oppure ad un amministratore unico con il compito di gestire l'impresa
- *Art.. 2380 bis C.C.*
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Società per azioni

COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

- Convocare l'assemblea dei soci e fissarne l'ordine del giorno;
- Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- Rappresentare la società nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- Curare la tenuta dei libri sociali;
- Redigere il bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea.

Società per azioni

LA RAPPRESENTANZA

- La rappresentanza della società spetta agli amministratori e tale rappresentanza è generale.
- Il relativo potere è attribuito dall'atto costitutivo o dall'assemblea con la delibera di nomina.
- La delibera di conferimento del potere di rappresentanza deve essere iscritta nel registro delle imprese e deve indicare, nell'ipotesi di più rappresentanti, se costoro possono agire *disgiuntamente* o debbano, invece, farlo *congiuntamente*

Società per azioni

Validità delle delibere del CDA

- *Quorum costitutivo:*

Presenza della maggioranza degli amministratori in carica;

- *Quorum deliberativo:*

Voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Società per azioni

Amministrazione della S.p.a.

Nel caso di società con organizzazioni interne particolarmente complesse, possono essere creati ulteriori organi amministrativi:

- Comitato esecutivo;
- Amministratori delegati.

Società a responsabilità limitata

CARATTERISTICHE

- Ripartizione del rischio fra più persone;
- Limitazione del rischio all'ammontare del capitale conferito;
- Mobilizzazione del capitale, in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili

Differenze tra SPA ed SRL

- Capitale sociale minimo inferiore;
(10.000,00 euro rispetto a 120.000,00 euro)
- Capitale rappresentato da quote e non da azioni;
- Formalità semplificate di convocazione dell'assemblea;
- Amministratori da scegliersi tra i soci e con incarico a tempo indeterminato (qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente);
- Prevista la possibilità di conferire prestazioni d'opera o di servizi.

Società a responsabilità limitata

Costituzione della SRL

- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

Condizioni per la costituzione

1. *Sottoscrizione integrale del Capitale Sociale;*
2. *Effettuare i conferimenti in natura e almeno il versamento del 25% dei conferimenti in denaro;*
3. *Deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese*

Società a responsabilità limitata

DIRITTI DEI SOCI

- Diritto di intervento nell'assemblea;
- Diritto di voto;
- Diritto agli utili;
- Diritto alla quota di liquidazione;
- Diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale o di cessione di quote.

Società a responsabilità limitata

ORGANI SOCIALI

- **Amministratori (Consiglio o Amm. Unico)**
- **Assemblea dei soci:**

Quorum costitutivo: Presenza di tanti soci che rappresentano almeno $\frac{1}{2}$ del Cap. Soc.

Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta dei presenti.
- **Controllo legale dei conti (eventuale)**

Società a responsabilità limitata

Controllo legale dei conti

Il collegio sindacale deve essere nominato:

- Se il cap. soc. non è inferiore a 120.000,00 euro;
- Se per due esercizi consecutivi, siano superati almeno due dei seguenti limiti indicati dall'art. 2435-bis:
 - 3.650.000 euro di attivo di stato patrimoniale
 - 7.300.000 euro di ricavi
 - 50 dipendenti in media.

S.R.L. Unipersonale

Decreto Legislativo 3/3/1993 N. 88 l'Italia ha dato attuazione alla 12° Direttiva Cee N. 89/667 in materia societaria introducendo nell'ordinamento giuridico l'istituto della S.R.L. composta da un unico socio.

- Obbligo di versare interamente il Capitale Sociale minimo pari a € 10.000,00 al momento della Costituzione;
- Pubblicità legale: deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione contenente il nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio;
- Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza che trattasi di Società appartenente ad un unico socio.

Società a responsabilità limitata

Adempimenti per costituire una Srl

- Apertura partita IVA e attribuzione del Codice Fiscale;
- Deposito del 25% dei conferimenti in denaro presso un conto vincolato tenuto da un istituto di credito;
- Esecuzione dei conferimenti in natura che devono essere accompagnati da una perizia di stima giurata;
- Costituzione per atto pubblico presso il notaio;
- Richiesta di eventuali autorizzazioni;
- Pagamento della tassa di concessione governativa e vidimazione dei libri sociali presso la CCIAA competente;
- Scattano gli obblighi di carattere contabile e fiscale con obbligo di adozione del regime contabile *ordinario*.

Tassazione delle società di capitali

Aliquota Ires in vigore dal 1 gennaio 2008
27,50%

Aliquota Irap in vigore dal 1 gennaio 2008
3,90%

Tassazione delle società di capitali

Al momento della distribuzione dell'utile:

- Soci che detengono una partecipazione qualificata, viene tassato il 40% del reddito di capitale alla corrispondente aliquota irpef;
- Soci che non detengono una partecipazione non qualificata, imposta sostitutiva pari al 12,50%

Società cooperative

Art. 2511 C.C. “Le Cooperative sono Società a capitale variabile con scopo mutualistico”

L'originalità di questo tipo sociale, nel quale i soci non svolgono un'attività di impresa per conseguire utili da dividersi: la gestione (autogestione) è volta a fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a *condizioni più vantaggiose* di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Il vantaggio patrimoniale (il c.d. vantaggio mutualistico) consiste in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa : vantaggio patrimoniale per effetto del *rapporto di scambio* che il socio instaura con la cooperativa stessa.

Società Cooperative

MUTUALITA' PREVALENTE (Art. 2512 C.C.)

- Svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
- Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Società Cooperative

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA (ART. 2513 Codice Civile)

- **Ricavi dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al 50% del totale;**
- **Costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;**
- **Costo per la produzione dei servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è superiore al 50% del totale dei costi per la produzione servizi ovvero del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.**

Società cooperative

- Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo presso il quale depositano annualmente i propri Bilanci
- Albo gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio locali

Società Cooperative

- Costituite per atto pubblico (Notaio)
- Numero di soci pari a 9 (nove), in caso contrario i soci devono essere almeno 3 (tre) e la società adotta le norme della S.r.l.
- Valore nominale delle quote o azioni non può essere inferiore a € 25,00 né superiore a € 500,00
- Trasferibilità della quota soggetta ad autorizzazione da parte degli amministratori previa comunicazione tramite lettera raccomandata.

Albo regionale cooperative sociali

Istituito con L.R. 16 del 22/04/1997 presso Ass.to del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

- Le cooperative sociali perseguono l'interesse generale della comunità favorendo la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
 - sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

REGIMI CONTABILI

- Regime ordinario;
- Regime semplificato;

Solo per ditte individuali e professionisti:

- Regime sostitutivo per nuove attività (ex. Art. 13 L. 388/2000);
- Regime dei contribuenti minimi (Finanz. 2008).

Regime ordinario

- È sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le ditte individuali e le società di persone, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solamente se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:
- 309.874,14 se si esercita attività di servizi
- 516.456,90 se si esercitano altre attività.

Regime ordinario

Adempimenti contabili:

- Compilare il libro giornale e il libro inventari;
- Compilare i registri IVA (ft. di vendita, ft. di acquisto, reg. corrispettivi);
- Compilare il registro dei beni ammortizzabili;
- Compilare la contabilità del magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti

Regime semplificato

Rispetto al regime ordinario, è consentito l'esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:

- Registri IVA;
- Registro dei beni ammortizzabili.

Regime delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (cd. Forfettino)

Possono richiedere l'applicazione del regime solo le persone fisiche e i titolari di imprese familiari che soddisfano i seguenti requisiti:

- Negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività professionale o di impresa;
- Deve trattarsi di una nuova attività e non una prosecuzione di una precedente anche svolta come dipendente;
- L'ammontare dei compensi/ricavi non superi € 30.987,41 (limite € 61.974,83 per attività diverse da servizi).

Regime delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (cd. Forfettino)

- Il regime applicabile per 3 anni.

Vantaggi

- Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- 2. Imposta sui redditi con aliquota unica del 10%;
- 3. Non versano addizionali comunali e regionali;

Svantaggi

- Nella determinazione dell'imposta sui redditi non si considerano le *detrazioni* e gli *oneri deducibili* normalmente fruibili dai contribuenti ordinari.

Regime dei contribuenti minimi

Riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo conseguendo ricavi pari o inferiori a € 30.000.

Principali semplificazioni:

- Tenuta delle scritture contabili e Obblighi IVA
- Esonero da IRAP
- Esonero da studi di settore
- Imposta sui redditi in misura fissa del 20%